



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, QUAGLIARELLO, TOMASSINI, BARELLI, BIANCONI, BOLDI, CALABRÒ, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FOSSON, GHIGO, MALAN, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, PICCONE, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, TANCREDI, TOTARO, VICECONTE e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2009**

Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i dati resi noti dall'Osservatorio nazionale alcool CNESPS (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute) dell'Istituto superiore di sanità (ISS) in occasione della I Conferenza nazionale alcool, tenutasi a Roma nel mese di ottobre 2008, ogni anno nel mondo almeno 2,3 milioni di persone muoiono per cause correlate al consumo di alcool. In Europa 55 milioni di persone sono consumatori a rischio e 23 milioni gli alcool-dipendenti. 195.000 persone muoiono nella Unione europea per una delle 60 cause di morte alcool-correlate. Il 25 per cento dei decessi tra i maschi di età compresa tra i 15 e i 29 anni e il 10 per cento dei decessi registrati tra le giovani donne è causato dal consumo rischioso di alcool, che – in connessione con gli incidenti stradali – è la prima causa di morte tra i giovani italiani, oltre che tra i giovani europei.

Ogni anno il consumo di alcool genera in Italia costi sociali e sanitari pari a 125 miliardi di euro. I costi non tangibili che si riferiscono al dolore, alla sofferenza e alla perdita della vita a causa dei danni sociali, sanitari e quelli legati ad atti criminosi dovuti all'alcool sono stimati (il dato è relativo al 2003) in 270 miliardi di euro, e si ritiene che nell'ultimo lustro siano ulteriormente aumentati.

Gli effetti negativi dell'alcool sono responsabili solo nel nostro Paese di almeno 24.000 decessi l'anno, con un carico di patologie e disabilità che rappresenta il 6 per cento circa dell'intero carico di malattia nella popolazione. In termini economici, si stima che i danni da alcool «valgano» il 3 per cento del prodotto interno lordo del Paese. Questi pochi, drammatici dati bastano a illustrare quale emergenza siano ormai di-

ventate le conseguenze negative dovute all'alcool nel nostro Paese, dove il quadro epidemiologico correlato al consumo di bevande alcoliche ha sollecitato l'adozione di un Piano nazionale «Alcool e salute» e l'inclusione dell'alcool nelle strategie di prevenzione e promozione della salute delineate nel programma «Guadagnare salute» varato nel maggio del 2008 a cura della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali.

Le contromisure, tuttavia, non sembrano fin qui essere sufficienti ad arginare la tendenza, sempre più diffusa anche in ambito giovanile, verso il consumo di alcool. Preoccupa, in particolare, il sensibile aumento del numero di individui che consumano bevande alcoliche, anche secondo modalità particolarmente a rischio, come il cosiddetto *binge drinking*, ovvero il bere con la precisa finalità di ubriacarsi, diffuso in particolare tra i giovani, tra i quali tale pratica ha portato al drammatico incremento del 70 per cento del numero di ricoveri al pronto soccorso.

Anche se a essere preoccupante è la situazione generale, in considerazione del dato che sono 9 milioni gli individui di età superiore agli 11 anni che nel nostro Paese consumano alcool secondo modalità particolarmente rischiose, le criticità maggiori riguardano certamente i giovanissimi.

Sempre secondo dati dell'Osservatorio nazionale alcool operante all'interno dell'ISS, oltre un milione e mezzo di minori sono consumatori di bevande alcoliche a rischio. Un ragazzo su cinque, tra gli 11 e i 15 anni, è un consumatore a rischio; tra i sedici-diciassetenni, 14 su 100 assumono alcool secondo modalità rischiose. Va poi sottolineato che tra le ragazze da 11 a 15 anni, quindi sotto

l'età legale, la quota di consumatrici di alcool a rischio è pari al 16,8 per cento, più che doppia rispetto al valore della media nazionale delle consumatrici a rischio (7,8 per cento).

A fronte di dati che, impietosamente, fotografano una realtà dove sono troppi e troppo giovani gli italiani consumatori di bevande alcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali riguardanti l'alcool, sia a livello nazionale sia a livello regionale, assegnano al nostro Paese il non invidiabile primato nella precocità dell'iniziazione all'uso di alcool - che in Italia avviene tra gli 11 e i 12 anni, rispetto a una media europea di 14 -, è del tutto evidente la necessità di un intervento legislativo finalizzato a contrastare il fenomeno in modo concreto ed efficace.

Il presente disegno di legge persegue appunto questo obiettivo, con norme semplici anche sotto il profilo applicativo. Si tratta di misure finalizzate, in particolare, a contrastare la diffusione del consumo di alcool tra i ragazzi, anche con il preciso obiettivo di concorrere a ridurre il drammatico fenomeno delle «stragi del sabato sera», che in Italia è causa del decesso di circa 2.800 giovani all'anno per guida in stato di ebbrezza.

In particolare, le norme intervengono in due distinte direzioni: la prima è quella di limitare l'accesso agli alcolici nella popolazione più giovane, innalzando il divieto di vendita dagli attuali sedici ai diciotto anni e prevedendo il divieto completo di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulla rete autostradale. La seconda direzione è quella di scoraggiare l'assunzione di alcool prima di mettersi alla guida, riconsiderando i livelli attuali di alcolemia [*Blood alcohol content* (Bac)] consentiti per la guida per differenziarli in base ai *target* di popolazione a maggior rischio, a partire dai giovani e dai guidatori con minore esperienza.

I dati desunti dalla letteratura scientifica e dalle rilevazioni e le esperienze condotte a livello internazionale rendono infatti evidente

come un livello di alcolemia compreso tra 0,2 e 0,5 grammi/litro si accompagna a un rischio di incidente fatale tre volte maggiore rispetto al livello di alcolemia zero (rischio che sale fino a sei volte in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 ed è ben 11 volte superiore tra 0,8 e 0,9).

Il Bac attualmente consentito dalla norme vigenti, come è noto, è pari a 0,5 grammi/litro: una sua riduzione appare certamente auspicabile, in accordo con quanto raccomanda l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo la quale non esistono livelli alcolemici sicuri quando si guida un veicolo: da qui l'invito ai governi a perseguire l'obiettivo di inserire la guida tra le attività e le condizioni «*alcohol free*», come già la gravidanza, i luoghi di lavoro e la minore età.

Se la prospettiva «Bac zero» indicata dall'OMS è il traguardo da raggiungere, l'approccio realistico sembra essere quello indicato dall'Unione europea e seguito da molti paesi, con l'introduzione di livelli decrescenti di Bac a partire da 0,2 g/l, differenziati per i *target* di popolazione a maggior rischio. Proprio questa è la strada scelta dal presente disegno di legge, del quale qui di seguito si illustra brevemente l'articolato.

L'articolo 1, in conformità a quanto avviene nei principali Paesi del mondo, prevede, al comma 1, di innalzare il divieto di vendita ai minori di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dagli attuali sedici ai diciotto anni, attraverso una modifica dell'articolo 689 del codice penale. Il comma 2 obbliga i titolari di pubblici esercizi, attività commerciali e circoli privati che vendono o somministrano bevande alcoliche a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

L'articolo 2 contiene misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool. In particolare, il comma 1 interviene a modificare l'articolo

14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, prevedendo il divieto completo di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade. La norma attuale vieta infatti la sola somministrazione («vendita al banco») di superalcolici tra le 22 e le 6, mentre un divieto completo sarebbe in linea con una politica di riduzione della disponibilità di prodotti alcolici nei confronti dei guidatori. Il comma 2, al fine di introdurre soprattutto tra i più giovani un forte deterrente contro la guida in stato di alterazione alcolica, introduce una modifica alle norme del codice della strada, prevedendo che per i guidatori di età inferiore ai ventuno anni e per quelli in possesso di patente di guida da meno di cinque anni le sanzioni per guida in stato di ebbrezza scattino già in presenza di un tasso alcolemico superiore allo 0,2 per litro (g/l), anche qui ricalcando quanto avviene in molti altri Paesi.

L'articolo 3, infine, prevede che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato. Al contrario, è ragionevole ritenere che gli effetti positivi del provvedimento in termini di riduzione delle patologie alcool-correlate e degli incidenti dovuti alla guida in stato di alterazione alcolica possano tradursi in consistenti risparmi di spesa pubblica.

Al di là del dato economico, che pure è importante, la riduzione del consumo rischioso di alcool, in particolare tra le generazioni più giovani, è un obiettivo di civiltà, sociale ed etico. È dunque un preciso dovere dello Stato generare le condizioni per impedire – per quanto possibile – che nuovi cittadini cadano vittima di rischi che sono per definizione evitabili: proprio questo è l'obiettivo che si propongono le disposizioni del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18)*

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

### Art. 2.

*(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)*

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcool e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

2. Al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). La stessa ammenda è comminata ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni e ai guidatori in possesso di patente di guida da meno di cinque anni per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi».

### Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



